# COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO

Provincia di Sondrio

# DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 20 del reg. Delib.

#### OGGETTO:

RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DELL'ENTE - PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.

L'anno duemilaquattordici, addì ventinove, del mese di Luglio, alle ore 21.00, nella sede di PALAZZO VIA VAÑONI N. 11/B

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE.

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.
FRANCHETTI MASSIMILIANO	SINDACO	SI
GIANA MICHELA	CONSIGLIERE COMUNALE	SI
MOZZI ELENA	CONSIGLIERE COMUNALE	SI <sup>.</sup>
MONTANI SABRINA	CONSIGLIERE COMUNALE	SI
MORELLA DARIO	CONSIGLIERE COMUNALE	SI
TRABUCCHI LUCA	CONSIGLIERE COMUNALE	SI
TOGNINI LORETTA	CONSIGLIERE COMUNALE	SI
PIATTA PAOLO	CONSIGLIERE COMUNALE	SI
GIANA DANIELE	CONSIGLIERE COMUNALE	NO
PIATTA GIOVANNA	CONSIGLIERE COMUNALE	NO
FRANCHETTI PAOLO	CONSIGLIERE COMUNALE	SI

Presenti: 9 Assenti: 2

Partecipa il Segretario comunale DOTT.SSA RINA CERRI, che redige il presente verbale.

Il Sig. FRANCHETTI MASSIMILIANO, nella sua qualità di Sindaco, assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata all'ordine del giorno.

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

#### Premesso che:

Il comma 27 dell'art. 3 della L. n. 244/2007, come modificato ed integrato dal c. 4-octies dell'art. 18 del D.L. 185/2008 e dall'art. 71, c. 1 della L. 69/2009, al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, vieta alla generalità delle amministrazioni pubbliche, inclusi gli enti locali, di costituire, assumere o mantenere, direttamente o indirettamente, partecipazioni in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

La medesima disposizione stabilisce comunque che è sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e che forniscono servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale e l'assunzione di partecipazioni in tali società da parte delle amministrazioni di cui all'art. 1, c. 2 del D.Lgs. n. 165/2011, nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza;

Il successivo comma 28 recita: "L'assunzione di nuove partecipazioni e il mantenimento delle attuali devono essere autorizzati dall'organo competente con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al comma 27. La delibera di cui al presente comma è trasmessa alla sezione competente della Corte dei Conti". (modifica introdotta dal D.L. 78/2009, convertito dalla L. n. 102/2009);

Il successivo comma 29 recita: "Entro 36 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le amministrazioni ... nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, cedono a terzi le società e le partecipazioni vietate ai sensi del comma 27" (termine prorogato al 31/12/2010 con l'art. 71 della L. n. 69/2009, successivamente prorogato dall'art. 1, c. 569 della L. 147/2013 nonché dall'art. 2, c.1, lett. b) del D.L. 16/2014, convertito con modificazioni dalla L. 68/2014, che pertanto scade il 06/03/2015);

Ricordato che l'articolo 23-bis del decreto-legge n. 112/2008, convertito con modificazioni dalla L. 133/2008, aveva disposto una riforma del comparto dei servizi pubblici locali con lo scopo di favorire maggiormente la diffusione dei principi di concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione dei servizi. La materia dei servizi pubblici locali è stata poi oggetto di successive modifiche dall'articolo 15 del D.L. 135/2009, convertito con L. 166/2009, per essere completata dal regolamento governativo adottato con D.P.R. 168/2010. La consultazione referendaria del giugno 2011 ha abrogato la disciplina in materia di servizi pubblici locali per cui è intervenuto il D.L. 138/2011 per colmare il vuoto normativo venutosi a creare. Successivamente sono intervenute varie disposizioni tra cui la L. n. 183/2011, il D.L. 1/2012, il D.L. 83/2012. La sentenza 199/2012 della Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità delle disposizioni adottate con l'art. 4 del D.L. 138/2011 e delle successive modificazioni, in quanto dirette a ripristinare norme abrogate dalla volontà popolare con il referendum del giugno 2011. La declaratoria di illegittimità ha riguardato non solo l'art. 4, ma anche le successive modificazioni dello stesso articolo disposte dalle fonti sopra richiamate. In materia trova applicazione quanto normato in sede comunitaria sia nel TFEU, fatta salva un'eventuale normativa più restrittiva degli Stati membri.

Pertanto, non essendovi preclusioni da parte del legislatore dell'Unione Europea in materia di società partecipate dagli enti locali, salvo il rispetto dei principi fondamentali riassumibili sinteticamente nei seguenti:

I valori comuni dell'Unione in relazione al settore dei servizi di interesse economico comprendono: il ruolo essenziale e l'ampio potere discrezionale delle autorità nazionali, regionali e locali di fornire, commissionare e organizzare servizi di interesse economico generale il più vicini possibile alle esigenze degli utenti; la diversità tra i vari servizi di interesse economico generale e le differenze delle esigenze e delle preferenze degli utenti che possono discendere da situazioni geografiche, sociali e




culturali diverse; un alto livello di qualità, sicurezza e accessibilità economica, la parità di trattamento e la promozione dell'accesso universale e dei diritti dell'utente; rispetto delle regole in materia di concorrenza;

le regole sulla concorrenza non ostano ad una disciplina nazionale che consente ad un ente pubblico di affidare un servizio pubblico direttamente ad una società della quale esso detiene l'intero capitale, a condizione che l'ente pubblico eserciti su tale società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente che la detiene; è stato riconosciuto il controllo analogo "frazionato", E' ammesso anche l'in house frazionato o pluripartecipato (Sent. Corte Giust., Sez. III, 29/11/2012, n. 182);

qualora l'ente affidi la gestione di un servizio pubblico locale ad una società mista la gara ad evidenza pubblica deve essere "a doppio oggetto", ossia avere ad oggetto sia la scelta del socio privato che le modalità di svolgimento del servizio pubblico; deve essere prevista la durata per la perdita della qualità di socio da parte dell'operatore privato;

i contratti di servizio stipulati dagli enti locali con le società controllate, con esclusione di quelle quotate in borsa, devono contenere apposite clausole volte a prevedere, ove si verifichino condizioni di deficitarietà strutturale, la ridizione delle spese di personale delle società medesime".



Tenuto conto che secondo la giurisprudenza possono definirsi strumentali all'attività degli enti locali tutti quei beni e servizi erogati da società a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica di cui resta titolare l'ente di riferimento e con i quali l'ente provvede al perseguimento dei suoi fini istituzionali;

Considerato che questo Ente non detiene partecipazioni in società strumentali;

Visto il c. 28 della L. n. 244/2007, come successivamente più volte modificato, dispone che "L'assunzione di nuove partecipazioni e il mantenimento delle attuali devono essere autorizzate dall'organo competente con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al comma 27. La delibera è trasmessa alla sezione competente della Corte dei Conti";



Occorre pertanto effettuare una ricognizione delle partecipazioni societarie ed autorizzare le partecipazioni detenute da questo Ente, qualora ne sussistano le ragioni;

L'eventuale cessione di quote deve avvenire con procedura ad evidenza pubblica, nei tempi e modi tali da consentire il miglior risultato, come previsto dal c. 29 dell'art. 3 della L. n. 244/2007 e s.m.i;

Considerato che secondo l'Autorità Garante della concorrenza e del mercato "Si definiscono servizi pubblici locali di rilevanza economica tutti quelli aventi ad oggetto la produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali con esclusione dei servizi sociali privi di carattere imprenditoriale".

Visto l'art. 14, c.32 del D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 122/2010, come modificato dall'art. 16, c. 27 del D.L. 138/2011, che recita: "...omissis.... i comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti non possono costituire società. Entro il 31 dicembre 2012 i comuni mettono in liquidazione le società già costituite alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero ne cedono le partecipazioni. Le disposizioni di cui al secondo periodo non si applicano ai comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti nel caso in cui le società già costituite: a) abbiano, al 31 dicembre 2012, il bilancio in utile negli ultimi tre esercizi; b) non abbiano subito, nei precedenti esercizi, riduzioni di capitale conseguenti a perdite di bilancio; c) non abbiano subito, nei precedenti esercizi, perdite di bilancio in conseguenza delle quali il comune sia stato gravato dell'obbligo di procedere al ripiano delle perdite medesime";

### Tutto ciò premesso e considerato;

Viste le partecipazioni societarie detenute da questo Ente, come descritte nel prospetto riepilogativo allegato alla presente per farne parte integrante (All. A) e ritenuto di proporre al Consiglio quanto segue:

- mantenere la partecipazione societaria nella S.T.P.S. S.p.A., società a capitale misto, in cui la partecipazione del capitale privato è minoritaria, che gestisce il trasporto pubblico locale, ossia un servizio di interesse generale; chiedere alla Società l'adeguamento dello statuto societario nonché l'adozione di tutti gli atti necessari a rendere detta società conforme alle disposizioni legislative nazionali e comunitarie; solo in caso negativo ovvero qualora le disposizioni non ne consentano il mantenimento, effettuare la cessione della partecipazione secondo le procedure societarie, previa stima del valore della partecipazione in capo a questo ente;
- mantenere la partecipazione nella S.EC.AM S.p.A., il cui statuto è stato adeguato con assemblea dei soci in data 19/12/2006, trattasi di società a capitale interamente pubblico, che gestisce in house il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati, ossia un servizio pubblico di interesse generale; sulla predetta società l'Ente esercita il cosiddetto controllo analogo; la Società svolge nei confronti dei soci la parte prevalente della propria attività; lo statuto prevede che "né le azioni né alcun diritto da esse derivante o ad esse collegato, quale ad esempio, diritto di opzione, di usufrutto, di assegnazione d'azioni o quant'altro (per brevità, i diritti), potranno essere dati in pegno o in garanzia, o comunque gravati da oneri , pesi, prelazioni, diritti di terzi o gravame alcuno senza la preventiva approvazione scritta da parte del Consiglio di Amministrazione. Le azioni potranno essere trasferite nei casi e secondo le modalità previste dalle disposizioni che seguono...";
- mantenere la partecipazione societaria unica nella Società Castione Andevenno Servizi Comunali S.r.L., costituita a seguito di deliberazione consiliare n. 14 in data 14.06.2007, e con successivo atto notarile a firma del dott. Surace Francesco, Notaio in Sondrio, alla quale è stata affidata la gestione della farmacia comunale, giusta deliberazione di G.M. n. 29 del



23.04.2008, sulla base dello schema di contratto di servizio approvato con deliberazione consiliare n. 5/2008;

Considerato in particolare che il mantenimento di partecipazioni da parte degli enti locali presuppone la funzionalizzazione dell'attività di carattere imprenditoriale alla cura di interessi generali giuridicamente riqualificabili in termini di funzioni o di servizi pubblici (così come ribadito nell'importante principio della Corte dei Conti- Sezione giurisdizionale per il Veneto, nel parere 5/2009);

Visto il parere n. 48 del 25.06.2008 espresso dalla Corte dei Conti - Sezione di controllo per la Regione Lombardia - nel quale è stabilito che "il risultato della necessaria attività ricognitiva deve condurre l'ente ad esprimersi caso per caso con una motivata delibera ad hoc, che verifichi le citate condizioni e adotti i provvedimenti conseguenti;

Convenuta la competenza consiliare, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera e) del TUEL approvato con decreto legislativo n. 267/2000;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio Finanziario e del Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del Tuel approvato con decreto legislativo n. 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli, astenuti n. 0, contrari n. 0, resi in forma palese dai n. 9 consiglieri presenti

#### **DELIBERA**

Di dare atto che a seguito della ricognizione effettuata questo Ente detiene le seguenti partecipazioni societarie:

- Società S.T.P.S. S.p.A.
- Società S.EC.AM S.p.A.
- Società Castione Andevenno Servizi Comunali S.r.L

Di mantenere la partecipazione nella società S.EC.AM. per le ragioni di cui in premessa e che si intendono integralmente richiamate nella presente ritenendo che sussistano i necessari presupposti giuridici.

Di mantenere la partecipazione societaria nella S.T.P.S. S.p.A., che gestisce il servizio di trasporto pubblico e chiedere alla Società l'adeguamento dello statuto societario nonché l'adozione di tutti gli atti necessari a rendere detta società conforme alle disposizioni legislative nazionali e comunitarie; solo in caso negativo effettuare la cessione della partecipazione.

Di mantenere la partecipazione societaria unica nella Società Castione Andevenno Servizi Comunali S.r.L., che gestisce la farmacia comunale, peraltro soggetta alla disciplina di cui alla L. 475/1968, giusta Sentenza del Consiglio di Stato 729/2013.

Di precisare che in relazione alle partecipazioni societarie dovrà essere richiesto di inoltrare a questo Ente il relativo bilancio e gli atti di programmazione in materia di assunzioni di personale e di scelte strategiche delle società stesse.

Di chiedere alle Società partecipate di cui si mantiene la partecipazione il rispetto delle disposizioni vigenti e future che saranno emanate in tema di partecipazioni societarie da parte di enti locali territoriali.



Verbale letto, confermato e sottoscritto.

IL PRÉSIDENTE FRANCHETTI MASSIMILIANO



IL SEGRETARIO COMUNALE CERRI DOTT SSA RINA.

## RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE (Art. 124 D.lgs. 267/2000)

Questa deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi a partire dal 😅 8 ASD, 2014

Dalla Residenza municipale, addi 🔞 🚊 🖟 🛝 👭 1814

IL SEGRETARIO COMUNALE CERRI DOFF.SSA RINA

## CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art. 134 D.lgs. 267/2000)

Il Sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

#### ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma del D.Lgs n. 267 del 18.8.2000) perché decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art. 134, 3° comma del D.Lgs n. 267 del 18.8.2000)

Castione Andevenno, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE CETRI DOTT. SA RINA

# COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO

Provincia di Sondrio

Proposta di deliberazione n. 20

OGGETTO: RICOGNIZIONE

PARTECIPAZIONI

SOCIETARIE DELL'ENTE -

**PROVVEDIMENTI** 

Pareri art. 49, comma 1, del D.lgs n. 267 del 18.8.2000

CONSEGUENTI.

Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Castione Andevenno, lì 21.07.2014

COMUNA S AJONES S

IL RESPONSABILE Area Economico Finanziaria

Rosetta Biella

Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Castione Andevenno, lì 21.07.2014

IL SEGRETARIO COMUNALE

ALLEGATO ALLA

DELLEGATO ALLA

DELLEGATO ALLA

DELLEGATO ALLA

DELLEGATO ALLA

DELLEGATO ALLA

# ELENCO PARTECIPAZIONI SOCIETARIE

Ragione	Sociale
---------	---------

# Società Trasporti Pubblici Sondrio Spa

Partita Iva

00122020142

Data inizio

23/02/1976

Data fine

31/12/2050

Capitale sociale

€ 1.319.143,98

Quota comune

€ 3.969,36

% partecipazione

0,30%

Rappresentanti

nessuno

## Finalità

Progettazione ed erogazione di servizi di trasporto di persone: servizi regolari, servizi regolari specializzati e servizi occasionali

Ragione Sociale

S.EC.AM. Spa

Partita Iva

00670090141

Data inizio

01/06/1995

Data fine

31/12/2050

Capitale sociale

€ 3.120.000,00

Diviso in 30.000 azioni di nominali

€. 104,00 ciascuna

Quota comune

€ 15.808,00

% partecipazione

0,50 (6) % del capitale sociale

# Rappresentanti

nessuno

#### Finalità

La società ha per oggetto, nell'ambito territoriale della Provincia di Sondrio:

- a) il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e speciali assimilati nelle varie fasi di conferimento, raccolta, spazzamento, cernita, trasporto, trattamento (inteso come operazione di trasformazione necessaria per il riutilizzo, la rigenerazione, il recupero, il riciclo e l'innocuizzazione dei medesimi) nonché l'ammasso, il deposito e la discarica sul suolo e nel suolo e la termodistruzione;
- b) la raccolta, il trasporto e le lavorazioni di scarti di rifiuti speciali (ivi inclusi gli inerti e i rifiuti lapidei), i rifiuti assimilabili ai rifiuti urbani e i rifiuti tossico-nocivi, al fine di recupero e riciclaggio di materie prime e/o di un trattamento di innocuizzazione per renderli smaltibili in discariche controllate nonché il servizio di smaltimento di tali rifiuti;
- c) l'assunzione di specifiche funzioni di coordinamento operativo e gestionale, allo scopo di migliorare l'efficienza e l'economicità dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente e al rispetto del territorio e, in particolare, con riferimento:
- alla depurazione e al disinquinamento delle acque
- alla produzione di energia;
- d) l'attività di autotrasporto per conto terzi di merci;
- e) la commercializzazione relativa a tutte le fasi di smaltimento dei rifiuti in genere;

- f) il noleggio di attrezzature per l'ecologia ai fini del servizio;
- g) il servizio di pulizia meccanizzata e manuale, la gestione, la manutenzione di parchi, giardini, piazze, strade, vie e parcheggi sia pubblici che privati, nonché dei relativi servizi complementari connessi;
- h) l'esercizio delle attività nel campo della ricerca, progettazione in proprio, produzione, approvigionamento, trasporto, vendita, utilizzo, recupero e gestione di strutture, infrastrutture e servizi relativi al ciclo integrato delle acque (acquedotti, fognature, depuratori ed ogni altro impianto collegato), e relativi all'utilizzo ed al recupero delle energie del ciclo integrato delle acque; i) l'esercizio delle attività nel campo della ricerca, progettazione in proprio, realizzazione, vendita, utilizzo e gestione di strutture e infrastrutture relative ai servizi a rete (telecomunicazioni, telefonia, cablaggi e connessioni di ogni tipo, distribuzione di gas, energia elettrica, termica,) e servizi connessi;
- l) la progettazione in proprio, costruzione, gestione di impianti, di qualsiasi tecnologia, per il trattamento, la trasformazione e la distruzione di rifiuti, scarti di lavorazione, materiale di recupero, e combustibili derivanti dai rifiuti.

Può inoltre assumere ogni altra iniziativa di natura economica e rilevanza sociale, atta a sviluppare un servizio adeguato ai bisogni del territorio, nel rispetto della legge e con modalità mirate alla salvaguardia ecologica dell'ambiente. Per il conseguimento dello scopo sociale, la società può compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari, che siano strettamente connesse al conseguimento dell'oggetto sociale con espressa esclusione del fine di collocamento e nel rispetto delle disposizioni di prevenzione dell'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio purchè la parte più importante dell'attività societaria sia comunque svolta a favore degli enti locali soci e purchè le predette operazioni non distolgano le risorse necessarie all'espletamento dei servizi pubblici affidati alla Società. La società può chiedere l'iscrizione all'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti e non potrà svolgere attività per cui e' richiesta iscrizione in appositi albi professionali. La società, inoltre, può assumere interessenze o partecipazioni in imprese o società per azioni costituite o costituende, aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio purchè la parte più importante dell'attività delle società partecipate o controllate sia comunque svolta a favore degli Enti locali soci e purchè le operazioni svolte dalle società controllate o partecipate non distolgano le risorse necessarie all'espletamento dei servizi pubblici affidati a s.ec.am.. La società, potrà infine concedere garanzie, reali e personali, anche per obbligazioni altrui.

## Ragione Sociale Società Castione Andevenno Servizi Comunali srl

Partita Iva	00886290147
Data inizio	20/12/2007
Data fine	31/12/2050
Capitale sociale	€ 15.000,00
Quota comune	€ 15.000,00
% partecipazione	100%
Rappresentanti	VANOI LIANA Amministratore Unico (dal 12/04/2012)

#### Finalità

La società ha per oggetto l'attività di gestione delle farmacie delle quali sono titolari i Comuni soci e per le quali gli stessi abbiano provveduto al conferimento o all'affidamento della gestione.

L'attività suddetta comprende quindi la vendita di specialità medicinali, prodotti galenici, prodotti parafarmaceutici, omeopatici, presidi medico-chirurgici, articoli sanitari, alimenti per la prima infanzia, prodotti dietetici speciali, complementi alimentari, prodotti apistici, integratori della dieta, erboristeria, apparecchi medicali ed elettromedicali, cosmetici ed altri prodotti normalmente in vendita nelle farmacie; la produzione di prodotti officinali, omeopatici, di prodotti di erboristeria, di profumeria, dietetici, integratori alimentari e di prodotti affini ed analoghi, l'effettuazione di test di auto-diagnosi e di servizi di carattere sanitario, rivolti all'utenza; la prestazione di servizi utili, complementari e di supporto all'attività farmaceutica.

La società ha inoltre per oggetto la gestione di altri servizi di interesse comunale quali:

- la realizzazione degli impianti e le attività connesse ai cicli dell'energia e dell'acqua, ivi incluse la manutenzione e la gestione degli impianti di somministrazione acqua potabile e smaltimento acque bianche e nere;
- la gestione dei trasporti pubblici;
- la gestione di servizi ambientali e di igiene urbana, anche attraverso attività finalizzate alla crescita della cultura ambientale e alla valorizzazione delle risorse naturali;
- la manutenzione e tenuta del verde pubblico;
- la gestione di servizi a rete di manutenzione, qualificazione e valorizzazione del territorio e delle infrastrutture;
- la gestione di servizi alla persona nell'area sociale, assistenziale e socio-assistenziale.

La parte più rilevante delle attività di cui sopra dovrà essere realizzata sulla base di appositi contratti di servizio stipulati con l'ente pubblico socio in conformità alle previsioni dell'articolo 113 D.Lgs. 267/2000.

Ai fini di cui sopra la società può compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie aventi attinenza con l'oggetto sociale, con precisazione che l'attività finanziaria non forma oggetto dell'attività propria dell'impresa e potrà quindi essere svolta in via meramente accessoria e strumentale all'attività principale, comunque non nei confronti del pubblico.

Tutte tali attività devono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio.